



Marina Militare COMANDO MARITTIMO CENTRO e CAPITALE

IL COMANDANTE MARITTIMO CENTRO E CAPITALE
Ai sensi degli artt. 324 e 325 del Decreto legislativo 15.03.2010, n° 66

RENDE NOTO

Per sessanta giorni consecutivi dalla data odierna è pubblicato, mediante deposito presso gli Uffici Comunali di Roma, il Decreto n° 347 in data 16-9-2022 - a firma del sottoscritto - con annesse planimetrie in scala 1:4.000, raffigurante gli stralci dei fogli di mappa catastali del Comune di ROMA, sui quali risultano individuati gli immobili soggetti alle limitazioni che detto Decreto stabilisce a tutela dell'opera militare denominata "Stazione Radio Ricevente del Centro telecomunicazioni M.M." sita in località "S. Alessandro in via Nomentana n. 1352" del Comune di Roma.

Il Decreto diverrà esecutivo decorso il novantesimo giorno dalla data di deposito nell'Ufficio Comunale e rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni.

Del suddetto deposito sarà effettuata contestuale notifica, tramite il Comune interessato, ai proprietari degli immobili.

L'eventuale decreto di proroga sarà adottato e pubblicato nelle forme e con le modalità previste dal Decreto impositivo originario.

Chiunque può prenderne visione, durante il periodo di pubblicazione e successivamente, fino a che l'imposizione avrà effetto.

Avverso il Decreto è esperibile ricorso amministrativo, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente, rispettivamente entro i termini di 30 giorni e di 60 giorni e secondo le modalità di cui al D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 ed al D.Lgs. 02.07.2010, n° 104.

Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al doppio del reddito dominicale ed agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito. Tale indennizzo è stabilito in una metà dei predetti redditi per le limitazioni di cui a ciascuno dei commi 1. e 2. dell'art. 321 del citato D.Lgs. n° 66/2010 e nell'intero reddito, in caso di concorso di limitazioni di entrambi i commi. Un ulteriore caso di indennizzo è quello previsto dal comma 3. dell'art. 325 del D.Lgs. n° 66/2010.

Ove il fondo sia stato concesso - prima dell'imposizione delle limitazioni - in conduzione a terzi, il proprietario deve corrispondere ad essi parte dell'indennizzo di cui al comma precedente, in rapporto al danno subito. La relativa misura, qualora manchi l'accordo fra le parti, è determinata dagli arbitri, nominati uno dal proprietario, l'altro dal conduttore e il terzo dagli arbitri scelti dalle parti e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale del circondario. Lo stesso Presidente procederà alla nomina dell'arbitro non designato dalla parte. La decisione del collegio arbitrale, ove non sia diversamente stabilito dalle parti, sarà suscettibile dei gravami previsti per il lodo arbitrale dal Codice di Procedura Civile.

I suddetti indennizzi sono corrisposti (annualmente, per la durata delle limitazioni) ai proprietari degli immobili, su domanda degli stessi o dei conduttori del fondo, diretta al Sindaco del Comune ove insistono i beni soggetti a vincolo.

La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la stessa, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

La domanda ha efficacia per tutto il periodo di validità del Decreto d'imposizione delle limitazioni.

Per il pagamento degli indennizzi il cui importo annuale non superi la somma di €. 258,00 non è richiesta altra documentazione.

La determinazione dell'indennizzo effettuata all'atto dell'imposizione vale per l'intero quinquennio, salvo le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali nonché quelle - determinate dall'Autorità Militare - eventualmente conseguenti a modifiche delle condizioni di asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio di validità del Decreto.

A termini dell'art. 325 del citato D.Lgs. n° 66/2010 il proprietario dell'immobile assoggettato alle limitazioni ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione militare l'eventuale cessione del bene.-

Roma, 16-9-2022
(data di inizio del deposito)

IL COMANDANTE
A.D. (aus., rich.) *Cesare Bruno PETRAGNANI*